

DELLE ROSE ASSOCIATI

Guido Pedrini
Elisabetta Cavazza
Andrea Canossi
Enrico Bigi
Mariaelena Fontanesi
Ludovica Drei Donà

Franco Stupazzini
Fabio Stupazzini
Donatella Vitanza

STUDIO FRASNEDI

Enrico Frasnedi
Flavia Frasnedi
Violetta Frasnedi
Claudia Bernardi
Elisa Pugliese

Bologna, 21 Dicembre 2017

Spettabili Signori Clienti
Loro indirizzi

CIRCOLARE N. 22/2017

OGGETTO: Contabilità di magazzino

La contabilità di magazzino deve essere tenuta a partire dal secondo periodo d'imposta successivo a quello in cui per la seconda volta consecutivamente sono stati superati i seguenti limiti di ricavi e di rimanenze:

- Euro **5.164.568,99** per i **ricavi**;
- Euro **1.032.913,80** per le **rimanenze finali di magazzino**.

Tale obbligo cessa a partire dal primo periodo d'imposta successivo a quello in cui per la seconda volta consecutivamente l'ammontare dei ricavi o delle rimanenze è stato inferiore ai predetti limiti.

Pertanto, con decorrenza dal periodo d'imposta 2018, potranno verificarsi le seguenti situazioni:

- contribuenti che nei periodi d'imposta 2015 e 2016 hanno superato entrambi i predetti limiti: attivazione della contabilità di magazzino dal periodo d'imposta 2018;
- contribuenti che solo in uno dei periodi d'imposta 2016 e/o 2017 hanno superato i predetti limiti: in questo caso non occorre attivare la contabilità di magazzino;
- contribuenti già obbligati alle scritture di magazzino che nei periodi d'imposta 2016 e 2017 non hanno superato uno o entrambi dei predetti limiti: dal periodo d'imposta 2018 cessa l'obbligo della contabilità di magazzino.

Restando a disposizione per qualsiasi chiarimento dovesse necessitare porgiamo cordiali saluti.

STUDIO DR 48